



# COMUNE DI BESANO

Provincia di Varese

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22.07.2020

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.30, con la continuazione, in videoconferenza secondo quanto disposto dall'articolo 73 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 "Cura Italia", previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

DOTT. LESLIE GIOVANNI MULAS	P
GERVASINI FLAVIA	P
RAFFADALE BENEDETTO	P
ZAROLA GIOVANNI	P
ARMAGNO MARIA SERENA	P
ROSSELLO GIANLUCA	P
PASSARELLO VIVIANA	P
MACCHI MARIO	P
GORNO MARTINO	A
CANNIZZARO PIETRO SALVATORE	P
CHIURAZZI PIETRO MARZIO	A

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LESLIE GIOVANNI MULAS nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

Il Sindaco illustra il punto all'OdG specificando che l'Amministrazione in seguito all'emergenza epidemiologica covid19 ha ritenuto abbassare l'aliquota di un punto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **C1** , **C3**, **D1**, riguardanti attività commerciali, in quanto colpiti da chiusura dell'attività a causa dell'emergenza.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** l'intervento del Sindaco;

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU-TASI vigenti nel 2019 ma che occorre adeguare tali decisioni con il mutato quadro normativo;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima

dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nei gruppi catastali **C1, C3, D1**: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli (qualora non edificabili) : esenti in quanto territorio interamente montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Gianbattista Calabria

**Acquisiti** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Gianbattista Calabria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n./2000 ed il visto di conformità espresso dal Segretario comunale;

**Con** voti sette favorevoli, zero contrari e due astenuti (consiglieri Cannizzaro e Zarola) resi per dichiarazione verbale dai presenti (n.9) collegati in videoconferenza presso il loro domicilio, assistiti dal Segretario comunale preso il suo domicilio;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale **C1, C3, D1**: aliquota pari al 9,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli (qualora non edificabili): esenti in quanto territorio interamente montano;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con voti sette favorevoli, zero contrari e due astenuti (consiglieri Cannizzaro e Zarola) resi per dichiarazione verbale dai presenti (n.9) collegati in videoconferenza presso il loro domicilio, assistiti dal Segretario comunale preso il suo domicilio, il Consiglio comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n.267/2000.

Delibera CC n. 14 del 22.07.2020:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.*

**Il Presidente**  
F.to LESLIE GIOVANNI MULAS

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(ex artt. 124 e 125 TU D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

**N. 0 Reg. Pubblicazione**

*Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale in data ..... 28.09.2020..... per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi..*

*Il Segretario Comunale*  
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**  
(ex art. 134 TU D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.07.2020 per:*

- per decorrenza dei termini (art.134, co.3, TU D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.)*
- per dichiarata immediata esecutività (art.134, co.4, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)*

*Il Segretario Comunale*  
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

**PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto, Dott. Gianbattista Calabria, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Besano, 16.07.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Gianbattista Calabria

**VISTO DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Besano, 16.07.2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Giuseppe Cardillo